



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Sgravi fiscali fino a 700 euro mensili per le imprese che assumono detenuti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n.246 del 22 ottobre 2014, il regolamento recante **gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti** (Decreto 24 luglio 2014, n. 148). Il decreto in commento prevede, sostanzialmente, che: *i) alle imprese che assumono*, per un periodo non inferiore a 30 giorni, **lavoratori detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno **è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella misura di euro 700 mensili**, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, **per l'anno 2013** e nella misura di **euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014** (e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale); *ii) alle imprese che assumono* per un **periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi** **è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014** (e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale), il credito di imposta **è concesso nella misura di euro 300**. Per i tutti lavoratori suindicati, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, **il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito d'imposta spetta**, altresì, per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni **alle imprese che: i) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a **condizione che detta attività comporti**, al termine del periodo di formazione, **l'immediata assunzione dei detenuti o internati** formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, **per il quale hanno**

**fruito del beneficio; ii) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.**

### **Credito di imposta per assunzioni di detenuti o di internati**

Come anticipato in premessa, è **stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014**, il Decreto interministeriale del 24 luglio 2014, n. 148 **recante gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti**. Il regolamento di cui trattasi **prevede, in favore alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni:**

→ **lavoratori detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno, **un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella seguente misura:**

<b>PERIODO D'IMPOSTA</b>	<b>Misura del credito riconosciuto alle imprese che assumono LAVORATORI DETENUTI O INTERNATI</b>
<b>2013</b>	<b>Euro 700 mensili</b> (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).
<b>2014</b> (e sino all'adozione di un nuovo decreto)	<b>Euro 520 mensili</b> (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).

→ **lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi**, **un credito di imposta per ogni lavoratore assunto**, e nei limiti del costo per esso sostenuto, **nella seguente misura**

<b>PERIODO D'IMPOSTA</b>	<b>Misura del credito riconosciuto alle imprese che assumono LAVORATORI SEMILIBERI PROVENIENTI DALLA DETENZIONE O INTERNATI SEMILIBERI</b>
<b>2013</b>	<b>Euro 350 mensili</b> (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).
<b>2014</b> (e sino all'adozione di un nuovo decreto)	<b>Euro 300 mensili</b> (in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate).

#### **OSSERVA**

Per entrambe **le suddette tipologie di lavoratori** (detenuti o in regime di semilibertà) assunti con **contratto di lavoro a tempo parziale**, il **credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate**.

Si precisa, inoltre, che, le imprese possono usufruire del credito d'imposta di cui trattasi, **anche per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° gennaio 2013** e che proseguono **per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente al 1° gennaio 2013**.

### **Credito di imposta per attività di formazione**

Il credito d'imposta spetta **per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che svolgono attività di formazione:**

- **nei confronti di detenuti o internati**, anche ammessi al lavoro all'esterno o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a **condizione che detta attività comporti**, al termine del periodo di formazione, **l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione**, per il quale hanno fruito del beneficio;
- **mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria**.

<b>Credito di imposta per attività di formazione</b>		
<b>Ipotesi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lavoratori <b>detenuti, internati</b> , anche ammessi al lavoro all'esterno, formati e poi assunti dall'impresa, per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione. <i>Oppure</i> Lavoratori <b>detenuti, internati</b> , anche ammessi al lavoro all'esterno, formati ed impiegati in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.	<b><u>700 euro</u></b>	<b><u>520Euro</u></b>
Lavoratore <b>detenuti semiliberi</b> provenienti dalla detenzione formati e poi assunti dall'impresa, per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione. <i>Oppure</i> Lavoratori <b>detenuti semiliberi</b> provenienti dalla detenzione formati ed impiegati in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.	<b><u>350 Euro</u></b>	<b><u>300 Euro</u></b>

### **OSSERVA**

Ad ogni modo, le suddette agevolazioni fiscali **non si applicano alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.**

### **Condizioni per accedere al credito d'imposta**

Le agevolazioni sopra commentate competono **all'impresa al ricorrere di determinate condizioni.**

#### **Condizioni per accedere al credito d'imposta**

Deve trattarsi di **assunzioni di detenuti o gli internati**, anche ammessi al lavoro esterno, **ovvero in regime di semilibertà.**

Ai suddetti soggetti **deve essere offerto un contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;**

Ai suddetti soggetti deve essere corrisposto **un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.**

E' necessaria **la stipula di apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.**

### **Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto**

Il credito d'imposta **a favore delle imprese che assumono detenuti** (internati o in semilibertà) spetta **anche per alcune mensilità successive alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore**, in **misura differente a seconda dello status del detenuto o internato.**

#### **Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto**

<b>Ipotesi</b>	<b>Mesi</b>
Detenuti ed internati <b>che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno</b> , a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno	Il credito d'imposta spetta anche per <b>i diciotto mesi successivi</b> alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto
Detenuti ed internati che <b>NON hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno</b> , a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.	Il credito d'imposta spetta anche per <b>i ventiquattro mesi successivi</b> alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto

### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta di cui trattasi:

- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** delle **imposte sui redditi (IRPEF ed IRES)** e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e delle spese generali;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** con altri tributi e contributi;
- **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso;
- **è cumulabile con altri benefici**, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, **in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione**;
- **concorre alla formazione del limite annuale di euro 250.000** previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.**

Per **i crediti** di imposta maturati **precedentemente al 2013** e non ancora utilizzati in compensazione **e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014** continuano **ad applicarsi le disposizioni regolamentari attualmente vigenti.**

A **decorrere dall'anno 2015**, invece, **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve avvenire esclusivamente presentando il modello F24** attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, pena l'inutilizzabilità del credito di cui trattasi.**

<b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Crediti <b>maturati prima del 2013</b>;</li> <li>→ crediti maturati in relazione ai <b>costi sostenuti negli anni 2013 e 2014.</b></li> </ul>	<p>Si applicano <b>le disposizioni regolamentari attualmente vigenti.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ <b>A decorrere dall'anno 2015.</b></li> </ul>	<p>L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta <b>deve avvenire esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici</b> messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>

### Procedimento di accesso al credito d'imposta

**A decorrere dall'anno 2015**, i soggetti che intendono fruire del credito di imposta **devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza** (relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di

effettuare), **presso l'istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convenzione necessaria per accedere al beneficio.**

#### **Contenuti dell'istanza**

Generalità dei detenuti o internati lavoratori all'interno dell'istituto, dei detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, ovvero dei semiliberi

L'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo

**L'istanza di cui sopra sarà poi trasmessa, dall'Istituto penitenziario, al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse** (31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio).

**Nei successivi 30 giorni, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria determinerà l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia.**

Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti **eccedano le risorse stanziare**, l'accoglimento delle istanze **è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.**

#### **Ammontare delle risorse stanziare**

<b>2013</b>	Il credito d'imposta è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 12.602.828,00.
<b>2014 e successivi</b>	Il credito d'imposta è concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.102.828,00.

#### **OSSERVA**

Le agevolazioni **sono fruite soltanto a seguito della avvenuta comunicazione** e nei limiti dell'importo del **credito d'imposta complessivamente concesso** e dell'importo maturato mensilmente **sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili.**

Si rammenta, inoltre, che, **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso, determinerà lo scarto delle relative operazioni di versamento.** Peraltro, in caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il

verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, **il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvederà a:**

- **revocare il credito d'imposta concesso;**
- **recuperare il relativo importo**, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

### **Criteri per la concessione degli sgravi contributivi**

**Il regolamento di cui trattasi**, oltre a prevedere indicazioni per la fruizione del suddetto credito d'imposta, **reca precise indicazioni in merito ai criteri per la concessione di sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono detenuti**. Più precisamente, il regolamento in argomento prevede che **le aliquote complessive della contribuzione** per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari, **relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati**, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno, **sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013** e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, **per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori**.

I suddetti sgravi contributivi competono **anche per alcune mensilità successive alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore**, in misura differente a seconda dello status del detenuto o internato.

<b>Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto</b>	
<b>Ipotesi</b>	<b>Mesi</b>
Detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno	Lo sgravio contributivo compete anche per i <b>diciotto mesi</b> successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto
Detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.	Lo sgravio contributivo spetta anche per i <b>ventiquattro</b> mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto

**Le agevolazioni** contributive, di cui al presente articolo, **sono riconosciute dall'INPS:**

- **in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande** da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziare;
- **nel limite delle risorse stanziare;**

<b>Ammontare delle risorse stanziare</b>	
<b>2013</b>	L'agevolazione contributiva di cui trattasi è concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
<b>2014 e successivi</b>	L'agevolazione contributiva di cui trattasi è concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti